

# **TI\_GERICHTE 12.1998.148 vom 11. November 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-11-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.148](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.148)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.148 du 11 novembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.148 del 11 novembre 1998

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il punto di questione nella presente causa è costituito dal quesito a sapere -mediante apprezzamento dei riscontri probatori in atti- se, ed eventualmente in quale misura, l'attore, incontestatamente gravato dell'onere della prova in merito, sia stato inabile al lavoro all'epoca della notifica della disdetta del contratto di lavoro, e nel periodo successivo.

### **E. 2**

Di principio un certificato medico che attesta l'incapacità al lavoro ha pieno valore probatorio ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 3; II CCA 10 novembre 1997 in re T./G. SA.). Nondimeno, esiste la possibilità di metterne in discussione la fedefacenza in sede giudiziaria, di modo che la sua efficacia probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili ( II CCA

### **E. 6**

febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini , ibidem), ritenuto che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili quando non possono basarsi su riscontri oggettivi compiuti dal medico ( II CCA

### **E. 10**

marzo 1997 in re G./B., 3 marzo 1993 in re F./E. AG). 3. La valutazione del materiale istruttorio da parte di questa Camera consente di confermare solo parzialmente l'apprezzamento compiuto dal Pretore, concludente per la non fedefacenza delle attestazioni del medico curante dell'attore, dott. \_\_\_\_\_. 3.1 Risulta dalla deposizione del dott. \_\_\_\_\_ che egli ha visitato l'attore per la prima volta in data 10 novembre 1994 e che "la data dell'incapacità è stata da me certificata a far tempo dal 2.11.94 su dichiarazione del paziente al quale ho prestato fede anche in considerazione del fatto che lo conosco da diverso tempo". Se ne deduce, con assoluta chiarezza, che la pretesa incapacità lavorativa dal 2 novembre non è stata certificata sulla base di motivi clinici riscontrabili il giorno della visita, ma unicamente in base alle unilaterali dichiarazioni del paziente stesso, alle quali il medico è senz'altro libero di credere in base alla durata della conoscenza personale -la testimonianza è limpida in proposito-, ma che agli occhi di questa Camera appaiono essere solo una mera affermazione di parte che, ancorché riferita dal medico, rimane priva in quanto tale di efficacia probatoria (per tante: II CCA

### **E. 14**

luglio 1998 in re I./R.). Già solo per questo motivo è escluso che possa entrare in linea di conto un'incapacità lavorativa del dipendente per i giorni precedenti il 10 novembre 1994.

3.2 Siffatto comportamento del medico è inoltre senza dubbio suscettibile di gettare ombra anche su tutte le sue altre affermazioni e certificazioni, dovendosi ritenere la sua disponibilità di principio a compiacere il paziente con certificazioni di valore legale non fondate su accertamenti diretti ed oggettivi. Tale comportamento risulta infatti essere stato reiterato in occasione dei successivi certificati medici, rilasciati sulla base di visite mediche compiute al telefono, pratica che l'appellante sembra considerare "poco usuale" ma tutto sommato accettabile (punto 8, pag. 6: "trattandosi d'una problematica legata a fattori psicologici, si deve riconoscere che il medico basa la sua diagnosi sui fatti che il paziente gli racconta, e non tanto, o per nulla, sulla visita di quest'ultimo"), ma che questa Camera ritiene invece a dir poco disinvolta e poco professionale, e che nella valutazione complessiva delle prove concorre a sminuire a priori in maniera considerevole l'attendibilità delle certificazioni di questo medico concernenti l'attore.

3.3 Con queste premesse, diventa difficile credere al contenuto materiale dei certificati (doc. E1-E3) e alla testimonianza del medico -richiesta peraltro dalla convenuta e non dall'attore- che ha confermato almeno quanto indicato dal certificato del 10 novembre 1994. D'altro canto, non può nemmeno essere disatteso completamente quanto personalmente accertato dal medico curante in occasione della visita del 10 novembre, tanto più che la situazione di disagio psicologico è confermata da altri testi, e risulta avere influito anche sulla parallela attività di segretario comunale (deposizioni \_\_\_\_\_).

3.4 Imponendosi, date le circostanze, una rigorosa valutazione dei riscontri probatori, si può ritenere che l'attore si sia presentato al medico curante il giorno stesso della ricezione della lettera di licenziamento, alla quale attribuiva la propria situazione psicologica (deposizione dott. \_\_\_\_\_: "il paziente addebitava le cause del suo stato al fatto che, così mi disse, doveva lasciare il suo lavoro presso la ditta \_\_\_\_\_", circostanza che sembra pertanto a questo momento acquisita), chiedendo una certificazione retroattiva della propria incapacità lavorativa. Dell'irrelevanza dell'attestazione retroattiva si è già detto (consid. 3.1), mentre si deve nonostante tutto dare credito alla constatazione del medico secondo cui al 10 novembre l'attore era incapace al lavoro per un periodo a quel momento non determinabile (doc. E1: ripresa del lavoro "per ora non prevedibile"), ma almeno sino al 17 novembre 1994 (ossia per una settimana), momento in cui avrebbe dovuto avere luogo la successiva consultazione. Essa, per ammissione del medico, non ha tuttavia avuto luogo, e tutte le altre certificazioni risultano essere state allestite in base a dichiarazioni telefoniche del paziente, il che -per gli stessi motivi per cui il primo certificato non può avere effetto retroattivo- le priva di qualsiasi efficacia. Se ne deve concludere che l'attore ha saputo dimostrare con la necessaria certezza la sua incapacità al lavoro -scatenata proprio dalla ricezione della disdetta- unicamente per il periodo compreso tra il 10 e il 17 novembre 1994, mentre per il periodo precedente e quello successivo le attestazioni del medico non si fondano su accertamenti diretti della pretesa malattia, ma su unilaterali e quindi irrilevanti dichiarazioni dell'attore medesimo.

4. Dal predetto svolgimento degli avvenimenti rilevanti consegue la validità della disdetta, che ha dispensato l'attore dalla propria prestazione lavorativa (doc. B) e i cui effetti sono tuttavia prorogati alla fine del mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario di disdetta (art. 336c cpv. 2 e 3 CO; II CCA

## **E. 16**

giugno 1998 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 maggio 1998 della Pretura del distretto di Riviera, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è

parzialmente accolta. \_\_\_\_\_, è condannata a pagare a \_\_\_\_\_  
fr. 6'500.-- al lordo delle deduzioni di legge. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (di cui fr.  
600.-- anticipati dall'attore), e le spese in fr. 400.-- (di cui fr. 200.-- già anticipati  
dall'attore e fr. 80.-- già anticipati dalla convenuta), da anticipare per la rimanenza  
dall'attore, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a carico della convenuta, alla quale  
l'attore rifonderà fr. 2'000.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura di appello,  
consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b)  
spese fr. 50.-- T o t a l  
e fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a  
suo carico per 5/6 e per 1/6 sono a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr.  
1'000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione  
alla Pretura del distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.